

**Decreto legislativo  
concernente l'applicazione del contributo straordinario a carico  
dei dipendenti dello Stato e dell'aumento delle aliquote dell'imposta  
immobiliare e dell'imposta sugli utili delle persone giuridiche decisi  
nell'ambito delle misure di contenimento del disavanzo d'esercizio  
presentate con il Preventivo 2005**

(dell'8 novembre 2005)

**IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- visto il messaggio 27 settembre 2005 n. 5700 del Consiglio di Stato;
- considerato il carattere straordinario della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera;
- rilevata l'opportunità di neutralizzare questa entrata straordinaria ai fini dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa decise con il Preventivo 2005,

**decreta:**

**I.**

Il Decreto legislativo concernente l'introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006 e 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato del 14 dicembre 2004 è così modificato:

**Art. 3 cpv. 2 (nuovo)**

<sup>2</sup>Ai fini dell'applicazione del capoverso 1, sono determinanti l'autofinanziamento ed il risultato del conto d'esercizio dopo la restituzione, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.

## II.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

**Art. 314b cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>Ai fini dell'applicazione del capoverso 2, sono determinanti l'autofinanziamento ed il risultato del conto d'esercizio dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.

**Art. 314c cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup>Ai fini dell'applicazione del capoverso 3, sono determinanti l'autofinanziamento ed il risultato del conto d'esercizio dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.

## III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 novembre 2005

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Carobbio**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 3 gennaio 2006 n. 4).

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder